

SCHEMA DI ACCORDO TRA

_____ (di seguito denominato soggetto accreditando), con sede in _____, CF/p. iva _____, rappresentat_ legalmente da _____ nat_ a _____ il ___/___/___ e domiciliat_ per la carica presso _____,

E

_____ (di seguito denominato operatore accreditato), con sede in _____, CF/p. iva _____, rappresentat_ legalmente da _____ nat_ a _____ il ___/___/___ e domiciliat_ per la carica presso _____,

VISTI

- il Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n.236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”;
- la deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014, n. 198 “Disciplina per l'accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l'attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica dell'allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale, 9 gennaio 2014, n. 4”;
- la deliberazione della Giunta regionale 29 luglio 2014, n. 515 “Modifica dell'allegato A della deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014, n. 198 “Disciplina per l'accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l'attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica dell'allegato A della deliberazione della Giunta regionale, 9 gennaio 2014, n. 4””;
- la determinazione direttoriale 8 agosto 2014, n. G11651 “Modifica della determinazione direttoriale 17 aprile 2014, n. G05903 “Modalità operative della procedura di accreditamento dei soggetti pubblici e privati per i servizi per il lavoro. Deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014, n. 198 “Disciplina per l'accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l'attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica dell'allegato A della deliberazione della Giunta regionale, 9 gennaio 2014, n. 4”” e dei relativi allegati” (di seguito denominata direttiva).

PREMESSO CHE

- la Regione Lazio promuove il Sistema dei Servizi per il Lavoro fondato sulla cooperazione tra i servizi pubblici per l'impiego e gli operatori pubblici e privati accreditati;
- attraverso l'istituto dell'accreditamento la Regione Lazio riconosce a un soggetto, pubblico o privato, l'idoneità a erogare sul territorio regionale le prestazioni di servizi per il lavoro anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche;

- i servizi per il lavoro sono erogati dagli operatori accreditati, dotati di personale qualificato con competenze professionali elevate e specifiche per ogni servizio;
- il soggetto accreditando, al fine di erogare i servizi per il lavoro di cui alla richiamata DGR 198/2014 e smi per i quali richiede l'accreditamento regionale, non ha a disposizione¹:
 - € sedi operative conformi alla normativa vigente in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità di cui al DM 236/1989;
 - € sala adibita allo svolgimento di attività di gruppo e munita di postazioni informatiche;

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente accordo regola l'utilizzo da parte del soggetto accreditando della sede dell'operatore accreditato, necessaria all'erogazione dei servizi per il lavoro:
 - sita in _____ via _____;
 - accreditata fino al __/__/____, con determinazione del Direttore regionale competente per le materie del Lavoro n. _____ del _____;

Art. 2 – Modalità organizzative e tempi di utilizzo della sede

1. L'operatore accreditato consentirà al soggetto accreditando l'utilizzo della sede fino alla scadenza del termine di cui all'art. 1.
2. L'operatore accreditato utilizzerà la sede di cui all'art.1 per un minimo di 20 ore settimanali:
 - nei giorni di _____
 - rispettando il seguente orario di apertura al pubblico _____².
3. Il soggetto accreditando utilizzerà la sede di cui all'art.1 presente accordo per un minimo di 20 ore settimanali:
 - nei giorni di _____;
 - rispettando il seguente orario di apertura al pubblico _____³.

¹ Scegliere una o entrambe le casistiche.

² Ripetere se necessario, specificando giorni e orari di attività.

³ Ripetere se necessario, specificando giorni e orari di attività.

4. L'operatore accreditato e il soggetto accreditando sono tenuti a rispettare gli orari indicati e a erogare i propri servizi, con il proprio personale preposto, esclusivamente in tali orari.
5. L'operatore accreditato e il soggetto accreditando sono tenuti a garantire l'indicazione visibile all'esterno e all'interno della sede:
 - degli estremi del provvedimento di accreditamento nell'elenco regionale;
 - della tipologia dei servizi rispettivamente erogati e degli orari di apertura al pubblico;
 - dell'organigramma delle rispettive funzioni aziendali nonché i nominativi dei rispettivi responsabili della propria unità organizzativa;
 - del logo della Regione Lazio.
6. Le parti convengono di utilizzare, gli spazi, i beni mobili e le dotazioni informatiche presenti nella sede di cui all'art. 1 per l'erogazione dei servizi per il lavoro di rispettiva competenza.
7. L'operatore accreditato e il soggetto accreditando sono tenuti a comunicare alla Regione Lazio – Direzione regionale competente per il Lavoro ogni variazione in merito a quanto regolato dal presente accordo, seguendo le procedure amministrative e informatiche di cui alla DGR 198/2014 e smi e alla direttiva.

Art. 3 – Obblighi delle parti

1. L'utilizzo della sede da parte dell'operatore accreditato e del soggetto accreditando avverrà nel rispetto di quanto previsto dalla richiamata DGR 198/2014 e smi e dalla direttiva nelle modalità di seguito indicate.
2. Le parti possono concordare con separato atto, redatto in conformità alle vigenti normative in materia, e nel rispetto di quanto previsto nel presente accordo, ulteriori obblighi in merito a:
 - a) utilizzo e manutenzione della sede di cui all'art. 1 e di quanto in essa presente;
 - b) utilizzo e manutenzione degli spazi, dei beni mobili e delle dotazioni informatiche presenti nella sede di cui all'art. 1;
 - c) corrispettivi e modalità di pagamento per l'utilizzo e manutenzione di cui alle precedenti lettere a) e b).

Art. 4 – Validità dell'accordo

1. Il presente accordo concorre al rilascio dell'accreditamento per il soggetto accreditando.
2. Il presente accordo non sarà ritenuto valido ai fini della procedura di accreditamento per i servizi per il lavoro nel caso in cui risulti incompleto delle informazioni e dei dati richiesti.
3. Nel caso in cui venga meno uno dei requisiti previsti dalla DGR 198/2014 e smi, dalla direttiva e da quanto stabilito dal presente accordo sarà applicato quanto previsto dall'art. 14 della direttiva in materia di sospensione e revoca dell'accreditamento.

Art. 5 – Referenti dell'accordo

1. Per la gestione del presente contratto vengono nominati i seguenti responsabili:

- per il soggetto accreditando: _____
num. tel. _____ email: _____;

- per l'operatore accreditato: _____
num. tel. _____ email: _____.

Art. 7 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa rinvio alla DGR 198/2014 e alla direttiva.

Data e luogo,

Per il soggetto accreditando

Per l'operatore accreditato
